



## MOTIVI DELLA DECISIONE

Tronchetti Provera Marco è stato chiamato a rispondere del reato di ricettazione per avere acquistato, al fine di profitto, un CD contenente dati e informazioni provenienti da attività di intrusione in un sistema informatico, della cui illecita provenienza era a conoscenza.

Ammissa la costituzione di parte Civile, è stato dichiarato aperto il dibattimento e sono stati sentiti i testimoni.

Le parti hanno acconsentito alla produzione dei verbali di interrogatorio e di sommarie informazioni di Ghioni Fabio, Melloni Alfredo, Pompili Andrea, Lucia Rocco e Tavaroli Giuliano.

È stato sentito l'ingegnere Bedarida Maurizio, consulente tecnico del PM, ed è stato acquisito il suo elaborato relativo alla ricostruzione delle modalità di masterizzazione del CD e all'analisi dei file contenuti.

L'imputato ha reso spontanee dichiarazioni.

Per comprendere la vicenda oggetto dell'odierno procedimento, appare necessario illustrare la genesi dei fatti che ha portato alla contestazione, in altro procedimento penale, del reato di cui all'art. 615 ter c.p. presupposto della ricettazione.

In breve, per quanto argomento noto, è emerso che la Direzione di Telecom aveva dato mandato alla squadra che si occupava di sicurezza dei sistemi informatici di svolgere presso l'albergo Sofitel di Rio De Janeiro un'attività di *penetration test* delle reti Telecom in Brasile volta a verificare eventuali attività intrusive ed elevare i livelli di sicurezza informatica della società.

Esigenza, quest'ultima, scaturita da una complessa e perdurante azione di spionaggio compiuta dalla società Kroll nei confronti di Telecom Italia.

Nel corso dell'attività di sicurezza, i componenti della squadra di Tavaroli erano entrati nel sistema informatico di un dipendente di Kroll, copiando i dati su file e successivamente riversandoli nel CD, fatto pervenire alla segreteria di Tronchetti Provera.

Sul punto gli interrogatori di Melloni Alfredo, Lucia Rocco, Pompili Andrea e Ghioni Fabio, resi agli inquirenti, hanno consentito di perimetrare l'attività illecita commessa dalla squadra di Tavaroli tra i mesi di giugno e luglio 2004.

È infatti emerso che Melloni Alfredo, Lucia Rocco e Pompili Andrea avevano raccolto del tutto casualmente (così è stato più volte ribadito da tutti i componenti del Tiger Team) informazioni riservate attraverso l'intrusione nel sistema informatico di Kroll, il cui dipendente Erghinzoy si trovava presso lo stesso albergo Sofitel.

Ciò era stato possibile perché la rete dell'albergo presentava notevoli livelli di insicurezza, in quanto "*bucata*" (verbale di assunzione informazioni Melloni Alfredo 6.12.2012).

Nell'albergo era stato installato sul computer di uno dei dipendenti della squadra (Mariano Matteo) il programma Caine che consentiva di verificare eventuale *sniffing* delle reti Telecom e attraverso questa attività erano comparse varie password, tra le quali quella di Omar Erghinzoy, dipendente Kroll.

L'intrusione nel sistema informatico Kroll era volta a dimostrare che il gruppo Dantas agiva con modalità illecite nei confronti di Telecom Italia. Infatti era emerso che Kroll aveva acquisito notizie riservate su Telecom: si trattava di documenti e report (una sorta di analisi, sotto vari profili, di Telecom) che formavano il cosiddetto "progetto Tokyo" (tra i documenti vi erano informazioni concernenti la vita privata di Tronchetti Provera). La documentazione raccolta dalla squadra Tiger

Team poteva rivelarsi utile perché avrebbe potuto essere utilizzata per delegittimare gli avversari in corsa nella scalata a Brasil Telecom, mettendo in evidenza l'attività illecita che Banco Opportunity aveva commissionato a Kroll contro l'azienda italiana.

Melloni, Lucia e Pompili avevano scaricato i documenti che arrivavano nella casella di posta elettronica di Omar Erghenzoy: il materiale era stato copiato su una chiavetta USB e su un CD e consegnato a Ghioni e a Jannone e successivamente a Tavaroli.

Era stato successivamente instaurato un sistema di captazione automatica dei dati del computer di Erghenzoy che sarebbero stati consegnati a Ghioni man mano che si acquisivano i file.

Ghioni aveva chiesto di predisporre un CD contenente tutte le informazioni su Kroll. Occorreva che la masterizzazione avvenisse su un software brasiliano per simulare che la predisposizione era stata fatta in Brasile.

Una copia avrebbe dovuto giungere in forma anonima in Italia. La marca o la provenienza brasiliana del CD avrebbero dovuto fornire la prova che il supporto era stato creato in Brasile.

Si riportano alcuni stralci degli interrogatori e dei verbali di assunzione di informazioni.

Lucia Rocco (verb. assunzione di informazioni 8.12.20012 ) "Ghioni ci disse che avremmo dovuto preparare poi un cd che avrebbe dovuto sembrare proveniente dal Brasile; ci recammo in un centro commerciale in Brasile e comprammo un pacco di cd da masterizzare così che un qualunque controllo avrebbe evidenziato la provenienza dal Brasile(...) Dopo qualche tempo Ghioni ci fece pervenire una chiavetta usb sulla quale erano contenuti dati hackerati dalla Kroll in Brasile che dovevano essere masterizzati, cosa che facemmo io e Bodei. Ricordo che Bodei aveva caricato sul suo computer un programma di masterizzazione portoghese così che anche il software apparisse proveniente dal Brasile. Questo cd doveva arrivare in forma anonima presso Telecom Italia".

Lucia Rocco (verb. interr. 24 gennaio 2007) "un cd inerente la vicenda Telecom-Dantas è stato consegnato a Ghioni, credo contenente i dati relativi a Opportunity e da questo consegnato a Jannone referente della Security".

Lucia Rocco ha dichiarato che Ghioni aveva fatto pervenire una chiavetta USB contenente i dati hackerati, masterizzati con un programma portoghese e copiati in un CD da far pervenire in forma anonima alla segreteria di Telecom.

Melloni Alfredo ha invece spiegato come la squadra era arrivata a inserirsi nel computer dell'agente Kroll e come si era sviluppata l'attività di intrusione (tutta la posta di Erghenzoy veniva fatta confluire sui computer della squadra di investigatori Telecom).

Erano state utilizzate stringhe di ricerca con parole chiave attraverso le quali erano individuati i documenti di interesse e l'attività si era mostrata importante per la società, sicché l'input ricevuto era stato di acquisire più informazioni possibili.

Melloni Alfredo (verbale di interr. 5 febbraio 2007) "avevo installato il programma Caine sul computer di Mariani, un collega, con il quale si poteva verificare se qualcuno utilizzando lo stesso programma ci stesse sniffando. (...). Nel corso dell'attività di sniffing abbiamo visualizzato alcune password tra cui quelle di posta elettronica degli ospiti dell'albergo che erano collegati alla rete. Abbiamo esportato questi dati su una lista che conteneva le credenziali di alcuni (...) fu chiesto di instaurare un sistema di captazione automatica dei dati contenuti nella posta elettronica di Erghenzoy e venivano consegnati a Ghioni man mano che si acquisivano i file dei clienti dell'albergo (user name e password). Abbiamo mostrato la lista (...) al responsabile del Tiger Team; (...) non so se si trattasse di Pompili, di Lucia o di Ghioni. E' balzato la credenziale di Omar come dipendente della Kroll(...). Ghioni e Pompili ci dissero di controllare la posta elettronica di Omar e abbiamo realizzato un accesso sulla posta di questo dipendente per accertare se vi fossero dati relativi a Telecom (...). Pompili configurò il mirror della casella di posta elettronica di Omar generando un PSP. Ricordo che per effettuare questa attività di controllo e per verificare se documenti contenenti dati relativi a Telecom utilizzammo delle stringhe di ricerca tra cui ricordo "Afef, Tronchetti Provera, Telecom Italia e forse anche Opportunity". L'operazione di controllo durò due o tre giorni e i dati vennero salvati in un DVD. Il DVD venne

consegnato a Ghioni" (...) non è vero, come afferma Tavaroli nelle dichiarazioni 19.4.2007, che noi siamo andati in Brasile con l'incarico di intercettare il computer di Erghinzoy. L'attività di acquisizione dati dal computer di Erghinzoy fu come ho già più volte riferito un colpo di fortuna. Prendo atto di quello che ha riferito Tavaroli il 13.4.2007 e il 19.4.2007 in ordine al lasso temporale nel corso del quale si sarebbe svolta l'attività di hackeraggio, inizialmente anche tramite operatori russi nei confronti di Kroll. Non so dire sull'attività di controllo sulla Kroll effettuata tramite hacker russi dal 2003.

Melloni- verbale assunzione informazioni 6 febbraio 2012: "nell'albergo emerse la presenza di informazioni relative a Kroll(...). Allorché emerse questo argomento Ghioni ci disse che si trattava di una notizia importante per Telecom e che avremmo dovuto acquisire più informazioni possibili al riguardo. Avuto questo input io, Pompili e Lucia scaricammo tutto quello che era disponibile sulla casella di posta elettronica della persona che era stata casualmente individuata come referente della Kroll e che si chiamava Erghinzoy. (...) il materiale acquisito venne poi consegnato a Ghioni e a Jannone. (...) Ghioni ci chiese di continuare nell'attività, se possibile strutturando un sistema automatico non occasionale di acquisizione dati, come era invece accaduto all'inizio di tale nostra attività di hackeraggio Kroll. (...) strutturammo un sistema di acquisizione automatico della posta elettronica di Erghinzoy che consegnavamo di mano in mano a Ghioni" (...) "proseguendo dall'Italia con il sistema automatico sopra descritto" "ricordo che Ghioni mi chiese di predisporre un cd contenente alcune delle informazioni della Kroll in modo tale che dalla sua analisi emergesse che era stato confezionato in Brasile"(...) "risposi che bisognava predisporre di un cd fabbricato effettivamente in Brasile e che bisognava masterizzarlo attraverso un software brasiliano: in questo modo il cd sarebbe apparso come se fosse stato confezionato in Brasile".

Pompili Andrea (verbale interr. 8.2.2012) "ci trovammo in Brasile per effettuare un'attività di difesa informatica (...) appresi da Melloni Alfredo che mentre era in stanza con Matteo Mariani avevano effettuato un test sulla rete dell'albergo (...) avevano trovato che era ivi presente un dipendente della Kroll (...) Melloni spiegò a Ghioni, e io ero presente, che mentre stavo guardando la struttura della rete informatica si erano accorti che tra i clienti vi era un dipendente Kroll, avendo visto tra i dati che transitavano nell'albergo il riferimento al dominio della Kroll(...) so che successivamente Melloni è rimasto in albergo per recuperare i dati e informazioni relativi a questa persona" Verb. Interr. 25.1.2007 "Lucia e Melloni fecero a loro volta un'attività di sniffing (...) Cainè è un programma che viene usato per sniffare la rete".

Anche Pompili aveva svolto l'attività di *sniffing*.

Ghioni Fabio (verbale di interrogatorio 14 novembre 2007): "partendo dall'attività di attacco informatico alla Kroll, posso dire che questa ha portato a me e a Roberto Preatoni 250 mila euro in totale. Nel gennaio 2004 vi è una riunione in cui Tavaroli ci informò dell'attività di indagine di Kroll ai danni dell'azienda ed in cui chiese di approntare una controffensiva che sarebbe stata premiata, a dire di Tavaroli, con un viaggio in Polinesia pagato direttamente dal Presidente Tronchetti Provera. Subito dopo parlai delle richieste di Tavaroli a Pompili e Lucia che era a capo di Tiger Team. Come Telecom Italia non eravamo organizzati a fare attività di hackeraggio. Alla riunione con Pompili e Lucia era presente anche Preatoni che aveva competenze specifiche nel settore e lo stesso Lampasonia dissero che avrebbero pensato loro alla Kroll mettendo a disposizione uomini e strutture. (...) Preatoni e Lampasonia diedero la disponibilità alle forniture di risorse umane e meccaniche per l'hackeraggio alla Kroll. Tale ausilio in termini di risorse umane venne fornito dopo che, in via del tutto casuale così come ho riferito in altri interrogatori, presso il Sofitel Melloni e il suo compagno di stanza entrarono nell'account di posta elettronica di Erghinzoy. (...) il tutto inizia a giugno e quanto viene succhiato durante la permanenza al Sofitel alla Kroll, viene salvato in una chiavetta che mi venne consegnata e che fornisco a Tavaroli. Allorquando Tavaroli visionò il contenuto della chiavetta che gli diedi si dimostrò particolarmente interessato alle e-mail e ai documenti sottratti alla Kroll e commissionò un'attività di attacco informativo continuativa, promettendo la corresponsione di 250 mila euro (...) "non ci fu nessuna costrizione nei confronti di Melloni, Pompili e Lucia a portare avanti l'attività di hacking in quanto tutti accettarono di buon grado il ritorno economico che fu loro promesso ed erogato. Ricordo anzi che Pompili non voleva assolutamente abbandonare l'area Tiger Team e manifestava sempre la sua disponibilità anche ad effettuare l'attività di hackeraggio. (...) Tavaroli era ben consapevole del coinvolgimento di Preatoni e della Pit nell'attacco informatico a Kroll e quando parla di hacker russi nei suoi interrogatori vuole fare riferimento al personale Domina che

ha sede in Estonia, nel convincimento che chi lavora per Domina o per Preatoni venisse dalla Russia (l'imputato ha ribadito che Lampasonia era amministratore delegato della PFI. All'epoca PIT e Domina non erano fornitori di Telecom Italia ma si accreditavano come tali dopo avere dato la disponibilità a Telecom come risorse umane e strutture per l'attacco a Kroll. Il contributo fornito da PFI si sostanziò nell'attività di Melloni, dipendente PIT che realizzò l'obiettivo senza necessità di ulteriori supporti)

Da ultimo Ghioni Fabio ha dichiarato che, sulla scorta di quanto promesso da Tavaroli, vi sarebbe stato un tornaconto economico a favore di coloro che avevano svolto l'attività di intrusione e tutti avevano accettato.

Il profilo è stata confermato anche da Tavaroli, il quale ha poi chiarito l'asserita promessa di un regalo a chi avesse acquisito informazioni utili.

In particolare è stato contestato a Tavaroli un passo dell'interrogatorio nel quale Ghioni aveva fatto riferimento a un premio promesso dal responsabile del Tiger Team a coloro che avessero svolto una capillare attività di indagine. Ghioni aveva così riferito "nel gennaio 2004 vi è una riunione in cui Tavaroli ci informò dell'attività di indagine di Kroll ai danni dell'azienda, in cui chiese di approntare una controffensiva perché sarebbe stata premiata, a dire di Tavaroli, con un viaggio in Polinesia pagato direttamente da Tronchetti Provera "

Tavaroli ha così risposto: "(...) però è verosimile che abbia detto in quella riunione che questo riguardava ed era interesse direttamente di Buora e Tronchetti. Questo lo facevo spesso. Quindi è verosimile che abbia detto in riunione che era un'attività all'attenzione di Buora e Tronchetti, che fosse un premio pagato, si può darsi che abbia detto che c'era un premio ma adesso non mi ricordo se era un viaggio in Polinesia.(...)" (Verb. Interr. 13 dicembre 2010).

Con riferimento a quanto premesso, si deve dunque concludere che in Brasile era stata realizzata un'attività di intrusione informatica iniziata casualmente ma successivamente portata avanti sistematicamente per un certo arco temporale.

In punto di ricostruzione del fatto non si deve dimenticare che con riferimento a quell'attività illecita erano state riconosciute le responsabilità penali delle persone coinvolte nell'attività di intrusione informatica e tra tutti di Tavaroli che ha patteggiato la pena con sentenza divenuta irrevocabile.

Si riportano alcune pronunce giurisprudenziali in tema di delitto di cui all'art. 615 ter c.p.:

"Commette il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico di cui all'art. 615-ter c.p. il lavoratore dipendente che, pur avendo titolo per accedere al sistema informatico della propria azienda, vi si introduce con la password di servizio per raccogliere dati protetti per finalità estranee alle ragioni di impiego e agli scopi sottostanti alla protezione dell'archivio informatico; né, ai fini dell'integrazione del reato, si rende necessaria la distruzione dell'archivio informatico, risultando sufficiente la mera duplicazione, comportante una permanenza non autorizzata dell'utente".

Cassazione penale Sez. V 10/12/2009, n. 2987.

"Il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico, che è reato di mera condotta, si perfeziona con la violazione del domicilio informatico, e quindi con l'introduzione in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, senza che sia necessario che l'intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti e che si verifichi una effettiva lesione alla stessa. (Fattispecie in cui il reato è stato ravvisato nella condotta degli imputati, che si erano introdotti in una centrale Telecom ed avevano utilizzato apparecchi telefonici, opportunamente modificati, per allacciarsi a numerose linee di utenti, stabilendo, all'insaputa di costoro, contatti con utenze caratterizzate dal codice 899).

Sez. 5, Sentenza n. 11689 del 06/02/2007 Cc. (dep. 20/03/2007).

L'attività aveva comportato la captazione continua e automatica dei dati di un sistema informatico, che è da intendersi, secondo la definizione fornita dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547 introduttiva dei cosiddetti "computer's crimes", "un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate - per mezzo di un'attività di "codificazione" e "decodificazione" - dalla "registrazione" o "memorizzazione", per mezzo di

*P*  
*4*

impulsi elettronici, su supporti adeguati, di "dati", cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit), in combinazione diverse, e dalla elaborazione automatica di tali dati, in modo da generare "informazioni", costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente".

Si deve ora entrare nello specifico della vicenda e affrontare il primo aspetto, la consapevolezza da parte di Tronchetti Provera dell'illecita provenienza del CD, posto che le risultanze degli interrogatori sopra riportate hanno consentito di escludere il suo concorso nel reato presupposto.

La motivazione della sentenza prenderà avvio dall'incipit del processo, costituito dalle dichiarazioni spontanee dell'imputato rese all'udienza del 18 marzo 2013 nonché dal verbale di interrogatorio del 24 novembre 2011 avanti il PM.

Tronchetti Provera ha riferito che Telecom Italia aveva intrapreso l'attività imprenditoriale in Brasile a far tempo dall'anno 1998, acquisendo il controllo di Brasil Telecom nonché avviando il procedimento di privatizzazione delle telecomunicazioni. L'operazione era stata svolta in accordo a Daniel Dantas, proprietario del Fondo Opportunity tra i cui partecipanti figuravano i fondi pensione brasiliani e i fondi Citybank. In base alle intese con la società brasiliana di Dantas, Telecom Italia si sarebbe riservata poteri gestionali in Brasil Telecom.

Nell'anno 2000 Brasil Telecom aveva acquistato la società brasiliana CRT ed erano scaturiti i primi attriti con Telecom Italia, accusata di avere intrapreso strategie aziendali non corrette e intrusioni volte ad aumentare il prezzo di acquisto di CRT.

Ulteriori contrasti erano scaturiti tra Telecom Italia e Banco Opportunity, accusata a sua volta di voler acquisire maggior potere gestionale nella società di telecomunicazioni brasiliana a scapito di Telecom Italia.

Nell'anno 2001 Telecom aveva infatti acquistato, attraverso TIM, la società controllata del settore della telefonia mobile, una licenza GSM che avrebbe consentito di sviluppare la rete mobile in Brasile. La rete avrebbe potuto essere attivata solo se Brasil Telecom avesse elevato il livello di servizio e il numero di clienti (in sostanza se avesse elevato i traguardi tecnici e quantitativi previsti dalla normativa) e Tronchetti Provera aveva intuito che in realtà Dantas non voleva raggiungere questo obiettivo che avrebbe comportato maggiori poteri per Telecom Italia.

La politica "al ribasso" di Dantas aveva creato un danno per Telecom Italia, che aveva perso una grande opportunità (nell'operazione aveva investito un miliardo di dollari, come ha indicato nel verbale di interrogatorio 24.11.2004).

Dopo avere affidato a Buora e Bondi le trattative con Dantas, Tronchetti Provera aveva deciso di occuparsene personalmente e aveva proposto un'operazione di potenziamento di Brasil Telecom e Tim Brasile. Dantas aveva aderito al progetto e aveva accettato di attivare subito la licenza GSM, operazione che, secondo le intese, avrebbe dovuto essere preceduta dalla riduzione delle partecipazioni di Telecom Italia (nella misura del 20%) in Brasil Telecom: solo in questo modo la rete GSM sarebbe decollata.

Dopo un paio di mesi Dantas aveva vinto una gara per l'assegnazione di un'altra licenza per telefonia mobile di valore inferiore a quella ingaggiata con Telecom Italia, ma Telecom Italia aveva ormai perso il controllo su Brasil Telecom.

L'evolversi della situazione aveva fatto scaturire ulteriori attriti:

La licenza era costata 1 miliardo di dollari ed era stata bloccata a causa del comportamento di Dantas che, non realizzando l'effettivo raggiungimento di una certa quota di mercato con Brasil

Telecom, aveva impedito l'attivazione della rete: l'imputato, per trovare una soluzione, aveva incontrato Naji Nahas, amico di Dantas (vd. sul punto anche verbale di interrogatorio del 24 novembre 2011).

Naji, dei cui trascorsi giudiziari Tronchetti Provera era a conoscenza, aveva accettato di aiutare Tronchetti Provera nella definizione dei rapporti con Dantas.

Tutti i contratti con Naji Nahas erano stati approvati dal Consiglio di Amministrazione e tutti gli accordi per prestazioni professionali erano stati regolarmente stipulati ad eccezione di un unico mandato per il quale Naji aveva richiesto il pagamento in contanti.

Quel contratto, ha affermato l'imputato, era stato gestito unicamente da Giorgio Della Seta, Presidente di Telecom Latam e Tronchetti Provera non ne era a conoscenza (circostanza invece disattesa da Della Seta nel verbale del 2 maggio 2011, riportato *per relationem*, nel quale aveva sostenuto che il contratto con Naji Nahas era stato gestito direttamente da Tronchetti Provera così come la decisione di provvedere al pagamento in contanti).

Nell'ulteriore tentativo di trovare nuovi accordi, Tronchetti Provera aveva "avvicinato" uno dei gruppi che finanziava Dantas, i cui investimenti erano fondamentali per Brasil Telecom, i fondi pensione brasiliani Previ. Vi erano stati vari contatti ed era stata concordata una riunione a Lisbona: la riunione avrebbe dovuto rimanere riservata, ma Dantas ne era venuto a conoscenza, denunciando i Fondi Previ per violazione degli accordi.

Tronchetti Provera aveva dato mandato al Team della Security di verificare la ragione della fuga di una notizia riservata e per questo motivo era stata avviata l'attività di controspionaggio industriale (come indicato dal teste Tavaroli).

Nel 2003/2004 Tavaroli aveva contattato l'imputato, spiegando quale fosse la causa della "fuga di notizie": Dantas e Carla Cico (secondo le informazioni ricevute) avevano ingaggiato l'agenzia investigazioni Kroll per raccogliere informazioni su Telecom Italia. Tavaroli aveva precisato di averne avuto notizia da un ex dipendente dell'agenzia Kroll che gli aveva fornito due fotocopie di documenti intestati Kroll. Tronchetti Provera aveva visionato i documenti nei quali figurava che Carla Cico aveva dato mandato a Kroll di investigare su Telecom Italia.

Tavaroli aveva aggiunto che Kroll aveva iniziato a investigare su Telecom durante la precedente gestione e riteneva che l'informazione sull'incontro in Portogallo derivasse proprio da quell'attività "informativa" svolta da Kroll.

La notizia aveva inasprito la situazione di conflitto con Dantas e il suo gruppo.

Dopo qualche mese \_\_\_\_\_ aveva chiesto a Tronchetti Provera un incontro urgente, presenti \_\_\_\_\_ e Tavaroli. Nel corso della riunione Tavaroli aveva spiegato che Kroll stava portando avanti **l'azione nei confronti di Telecom con tutti i mezzi, anche illegali**, e che si trattava di un'azione contro la società ma anche contro il Presidente e, così aveva precisato l'imputato, la situazione era diventata ancora più sgradevole e preoccupante.

*"Io di fatto avevo davanti tre persone di massima fiducia perché \_\_\_\_\_ era da me da anni (...). \_\_\_\_\_ era \_\_\_\_\_ e persona di fiducia e Tavaroli all'epoca era persona di fiducia che aveva fatto bene, aveva fatto bene in Pirelli, aveva fatto bene in Telecom, aveva ricevuto i complimenti perché era l'unica rete quella di Tim in Italia che aveva retto al black out grazie a situazioni di sicurezza che erano stati installati proprio dagli uomini di Tavaroli. Quindi questa situazione prospettata da tre persone di fiducia fu evidentemente motivo di grande allarme".*

Dissero che sarebbe arrivata della documentazione che comprovava questo, "che non era possibile denunciare nulla all'autorità finché non c'erano delle **evidenze**, non bastavano le parole".

"Ovviamente il mio desiderio era naturale essendo coinvolti sia la società sia io stesso, che venisse denunciato subito. Prima che finisse la riunione mi dissero che appunto che **poteva arrivare nel mio ufficio questa documentazione che comprovava l'azione illegale**, io comunicai alla mia segretaria che poteva arrivare della documentazione sul Brasile, che la consegnasse immediatamente alla security perché era documentazione importante".

Dopo qualche settimana si era nuovamente recato da Tronchetti Provera dicendo che si era incontrato con . la documentazione era arrivata ed era peggio di quanto avesse descritto Tavaroli: c'erano azioni di pedinamento, attività intrusiva nei confronti di manager brasiliani che avevano rapporti con dipendenti Telecom, c'erano insinuazioni su responsabilità di dirigenti Telecom che dimostravano comportamenti scorretti, ma pensava che non avessero un effettivo valore e che si trattasse di prove create appositamente per gettare discredito sull'azienda e tutto era stato inviato all'autorità competente.

Qualche giorno dopo Tavaroli gli aveva comunicato che la Polizia Federale brasiliana aveva arrestato alcune persone nei confronti dei quali stavano già indagando e che la situazione era risolta.

L'imputato ha sostanzialmente ripercorso, nelle dichiarazioni spontanee, il contenuto dell'interrogatorio reso al Pubblico Ministero in data 24 novembre 2011, prodotto da PM all'udienza del 1° luglio 2013 e acquisito in dibattimento (l'imputato non si è presentato all'udienza dedicata al suo esame).

Così era stato all'epoca riferito:

- Tavaroli aveva appreso che Kroll stava acquisendo informazioni riservate su Telecom e sulla strategia aziendale in Brasile (vi era stata qualche tempo prima una riunione riservata tra Buora e i rappresentanti di Fondo Previ nella quale erano state affrontate le strategie aziendali per l'acquisizione di Brasil Telecom e Dantas ne era venuto a conoscenza); la vicenda destava allarme e ne aveva parlato con e in riunione; aveva immediatamente avvisato Tronchetti Provera quando la riunione con Tavaroli e era ancora in corso: **"Queste preoccupazioni nascevano dal fatto che vi era stato un incontro molto riservato a Lisbona se non ricordo male tra il dottor Buora e rappresentanti dei Fondi Previ. Questo incontro era molto delicato perché aveva per contenuto le strategie aziendali che avremmo adottato con riferimento a Brasil Telecom. Avevamo ragioni estreme di riservatezza tanto che l'incontro venne organizzato apposta in un paese come il Portogallo che era al di fuori di interessi specifici nella vicenda"** (verb. interr. pag. 3);

- era sorto il problema di arginare la fuga di notizie riservate e **agire in modo da non recare danno all'azienda;**

- era stata convocata subito una riunione con e Tavaroli: gli aveva riferito che **"Tavaroli aveva appreso, non mi disse da chi, che la società internazionale Kroll stava operando un'attività tesa a carpire informazioni che riguardavano l'azienda e la nostra strategia in Brasile. Mi disse che Tavaroli aveva la possibilità di documentare questo. aggiunse che ne aveva già parlato con il , data l'importanza della cosa e che per questa ragione era in riunione con Tavaroli, il quale aveva confermato che era possibile avere evidenza di questa situazione"**

" mi sottolineò che il motivo principale della riunione che era in corso fino a poco prima con e Tavaroli era quello di agire ma in modo da non recare danno alla società".

- aveva immediatamente informato Tronchetti Provera che **Tavaroli aveva la possibilità**

**di documentare l'attività di Kroll;**

- Tavaroli aveva illustrato che un suo collaboratore in Brasile era in condizione di provare il coinvolgimento di Kroll in un'attività di spionaggio industriale compiuta in danno della società, precisando che avrebbe potuto *acquisire legalmente* la documentazione che sarebbe poi pervenuta presso la segreteria o altro ufficio della società:
- e non avevano fatto alcuna osservazione (avevano solo sottolineato che Kroll era una controparte difficile)
- nella riunione nessuno (Tronchetti Provera, e ) aveva chiesto dettagli a Tavaroli sul materiale e sulle modalità di acquisizione delle informazioni, perché l'unico obiettivo era risolvere la situazione con Kroll: *"Né né fecero alcuna osservazione contraria (...). Né io né né chiedemmo ulteriori dettagli a Tavaroli né sul tipo di materiale né sulle modalità con cui sarebbe pervenuto"*.
- lo stesso Tavaroli ignorava di quale documentazione si trattasse
- *"ricordo di avere avvisato la segretaria, mentre uscivamo dalla riunione, del fatto che se fosse arrivata dal Brasile della documentazione non ordinaria di farla pervenire direttamente alla Security"*;
- la segretaria aveva effettivamente ricevuto un pacco anonimo contenente un CD
- non vi era motivo di dubitare della liceità delle informazioni della cui liceità Tavaroli si faceva implicitamente garante;
- la ragione di una **riunione apicale** con Tavaroli e con i due legali in relazione **a materiale lecito del quale non era nemmeno certo l'arrivo** in azienda era *"la preoccupazione che nasceva in ciascuno di noi per la presenza della Kroll nella vicenda come nostro antagonista. Né io né né ci ponemmo il problema delle modalità di arrivo del materiale né di altre questioni attinenti questo, dal momento che, ripeto, Tavaroli era persona fidabile"*.

In relazione al reato contestato, il difensore ha sottolineato la mancanza di prova dell'elemento soggettivo in capo all'imputato: Tronchetti Provera non era a conoscenza dell'origine illecita delle informazioni ricevute da Tavaroli e a lui comunicate, vale a dire che le stesse derivassero da un'attività di intrusione informatica.

Nessuno aveva fornito quella indicazione e nessuno aveva chiesto dettagli: l'unico elemento di certezza era che quelle informazioni esistevano, che erano informazioni riservate e di natura delicatissima, che (evidentemente) il contenuto corrispondeva a verità, che gli avversari ne erano entrati in possesso tramite un'agenzia di investigazioni, che occorreva averle per denunciare la controparte (come era stato sottolineato *"avere delle stesse una evidenza"*) e che avevano origine da un' **attività illecita compiuta da Kroll**.

La **sostanziale indifferenza** sull'elemento scriminante che avrebbe consentito la loro immediata utilizzabilità, vale a dire la liceità della loro acquisizione da parte di Telecom, dimostrava, nell'ottica difensiva, che nessuno era a conoscenza dell'attività illecita sottostante e che non era stato un aspetto indagato dai vertici dell'azienda, dal management e nemmeno dal poiché vi era, da parte di tutti, estrema fiducia nell'operato del responsabile del Tiger Team, della cui correttezza nessuno aveva mai dubitato.

Da altro punto di vista, vi è invece da domandarsi il motivo per cui, nel corso della riunione indetta d'urgenza e dedicata esclusivamente a quell'acquisizione, tenuta alla presenza di una persona che si occupava di controspionaggio e di sicurezza di sistemi informatici e che dirigeva una squadra di



persone altamente qualificate, vi fosse una generale ingenua noncuranza sulla fonte di quelle informazioni.

A sostegno della tesi il difensore ha sottolineato che anche i testimoni Longaretti, tra l'altro testi dell'Accusa, non avevano fornito significativi riscontri in merito alla conoscenza della genesi illecita di quelle informazioni

Longaretti Elena, responsabile della segreteria in Telecom fino a fine anno 2007 e prima ancora in Pirelli con Tronchetti Provera, ha riferito quanto in breve si riporta.

La teste ha premesso quattro circostanze di fatto:

- 1) gli scritti anonimi, le missive di contenuto *strano* anche se non anonime venivano inviate direttamente alla Direzione Security dalla stessa segretaria senza necessità di informare Tronchetti Provera;
- 2) vi era una prassi generale: gli incontri e gli appuntamenti con Tronchetti Provera dovevano filtrare dalla segreteria che fissava di volta in volta i giorni e gli orari;
- 3) Tavaroli osservava questa regola e, ancorché a volte avesse un appuntamento, non sempre il Presidente era in grado di incontrarlo;
- 4) Tavaroli non aveva accessi frequenti all'ufficio del Presidente e non godeva della stessa flessibilità che veniva accordata a Buora e a C

Tanto premesso, ha così ricordato:

- nel 2004, in un periodo che collocava prima dell'estate, era stata convocata da Tronchetti Provera: nell'ufficio erano presenti \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, non ricordava la presenza di Tavaroli anche se non la escludeva;
- il Presidente le aveva detto che, se fosse arrivato un plico dal Brasile, "*non proveniente da una nostra società*", avrebbero dovuto inoltrarlo alla sicurezza, quindi a Tavaroli.
- era a conoscenza che il finanziere Dantas cercava di ostacolare l'espansione di Telecom in Brasile e la situazione era complessa.
- quando era arrivata la busta (non ricordava quanto tempo dopo la riunione) aveva chiamato direttamente Tavaroli "*Dopo qualche tempo non so quantificare i giorni, in effetti il plico arrivò e io, poiché ero stata preavvertita, chiamai Tavaroli e lo avvertii che stavo per inoltrargli il plico in questione*". (verb. Sommarie informazioni testimoniali 16.9.2011): la busta conteneva giornali brasiliani e un CD;
- non costituiva una prassi del suo ufficio, preavvisare la Direzione Security prima di inoltrare scritti o buste da contenuti strani, ma in quell'occasione le era sembrato opportuno segnalarlo, in considerazione della richiesta esplicita del Presidente:

all'epoca di Telecom e oggi di Pirelli.

\_\_\_\_\_ : aveva rapporti con gli azionisti, con gli amministratori, con gli altri organi sociali ed era segretario del consiglio di amministrazione.

Il suo referente diretto era (ed è) Tronchetti Provera.

L'antefatto della vicenda era costituito dall'incontro a Lisbona e dalla vicenda relativa alle intrusioni di Kroll nei confronti di Telecom.

Tra fine giugno e inizi luglio 2004 aveva ricevuto una telefonata da Tavaroli che gli aveva prospettato una questione "*molto delicata e con risvolti penali*". Aveva convocato subito una riunione con

Tavaroli non aveva parlato di intrusioni informatiche, ma aveva detto che gli era pervenuta

**L'informazione** di ulteriori attività intrusive, *anche molto illegali*, nei confronti di Telecom, di suoi dipendenti, di manager e di Tronchetti Provera. La notizia era stata comunicata da un dipendente Kroll (pag. 8 du. 19.6.2013).

gli aveva chiesto se avesse materiale che comprovava quanto aveva detto e Tavaroli *"disse che poteva documentare queste attività"*

e avevano ribadito: *"fino a che non vediamo questo materiale, questi documenti o quel che altro sia non possiamo avviare nessuna azione legale o iniziativa legale a tutela della società"*.

*"Tavaroli disse di avere delle informazioni relative ad attività intrusive molto gravi, addirittura usò l'espressione "illegali" (...) non parlò assolutamente di modalità acquisitive e tanto meno parlò di hackeraggio o altro"*.

ha spiegato che tutto derivava dalla precedente vicenda in cui lo stesso Tavaroli aveva avuto la notizia da un ex dipendente Kroll di attività intrusive da parte della società di investigazioni e Tavaroli era persona ritenuta da tutti affidabile, *"il problema non era come l'avesse acquisito, anche perché non avevamo nessun materiale in mano"* e ancora *"perché parlare di acquisizione di materiale quando il materiale non c'era, non era il tema. Per noi il tema era se c'erano veramente iniziative così gravi nei confronti di Telecom Italia per l'importanza strategica che aveva la partecipazione. Quindi il tema era capire se c'era una minaccia nei confronti del dottor Tronchetti, se c'erano delle attività che potevano influire su questa nostra partecipazione"*.

Rispondendo alla contestazione del PM su quanto riferito da Tavaroli, che aveva affermato che nella riunione si era discusso della provenienza dei dati da attività di hackeraggio e per questo lo stesso

aveva sollecitato un incontro con Tronchetti Provera, il teste ha risposto che Tavaroli aveva mentito, che nella riunione Tavaroli non si era espresso in termini di attività di hackeraggio e non aveva nemmeno posto il problema di come far giungere il materiale per poterlo usare: *"noi parliamo di informazioni (...) quindi non parliamo di alcun dato, non parliamo di alcun documento che fosse informatico o cartaceo o altro. Poiché la provenienza delle informazioni era un dipendente Kroll, per noi faceva fede quello che ci diceva Tavaroli"*.

*"Tavaroli parlò di informazioni che da lui erano state acquisite e conosciute e ci disse che poteva documentarle"*.

Il teste ha concluso sostenendo che Tavaroli aveva motivi di risentimento nei suoi confronti e per questo aveva fatto quelle insinuazioni sul conto suo e di Tronchetti Provera.

Tronchetti si era irritato, così ha ricordato , e aveva chiesto come potesse essere arginata questa attività e e avevano risposto che *"se non c'erano riscontri documentali o evidenze non potevano iniziare alcuna attività. Lui (Tavaroli) disse che sarebbe stato nella sua disponibilità far pervenire questo materiale direttamente alla Presidenza (non si sapeva se fosse materiale cartaceo o supporto informatico)"*.

Non si era preoccupato della fonte delle informazioni perché confidava in Tavaroli, che era un dirigente stimato e riteneva che le informazioni provenienti da lui (anche per i suoi rapporti l'ex dirigente Kroll che lo aveva informato) fossero pacifiche e tranquille.

Come General Counsel si era preoccupato solo che le informazioni venissero documentate per poterle valutare .

La circostanza che il materiale, nella disponibilità di Tavaroli, giungesse nuovamente a Tavaroli dopo essere "transitato" dalla segreteria del Presidente, imponendo dunque un percorso quanto meno tortuoso, non era sembrato un problema particolare e non si era soffermato su questa circostanza: *"mi sembrò normale che se la fonte di informazioni ed io pensavo che sarebbe*



arrivata tutt'al più una relazione di questo soggetto intraneo alla Kroll, arrivassero in forma anonima, evidentemente per proteggere la fonte".

Il teste ha poi aggiunto "Non si parlò né di anonimo né di non anonimo" e "il fatto che sia pervenuto in forma anonima non era un problema perché se proveniva da un interno era evidente che non voleva far conoscere".

"Il problema dell'anonimo non si era posto, non era un tema in allora, (il tema) era far arrivare questa documentazione che avrebbe comprovato le sue affermazioni relative alle informazioni".

Si era completamente disinteressato delle modalità con cui erano arrivate le informazioni.

Le informazioni riguardavano il Brasile e Telecom Italia e la sua attività in Brasile: "si parlò del fatto che questa documentazione, che sarebbe arrivata dal Brasile, riguardava il Brasile e poteva arrivare dal Brasile".

"Fu chiamata la signora Longaretti e le fu detto che se fossero arrivati documenti o materiale o qualsiasi altra cosa riguardante il Brasile o proveniente dal Brasile **di fare particolare attenzione e smistarla alla sicurezza**".

Tavaroli non aveva affrontato i profili economici dell'operazione: d'altra parte aveva un amplissimo potere di spesa.

L'imputato aveva ricevuto un paio di settimane dopo la documentazione cartacea e aveva verificato che vi erano varie informazioni e insinuazioni sui dipendenti e sulla società, tendenti a screditare Tronchetti Provera e aveva deciso di inviare il materiale in Brasile.

ha sostanzialmente e sinteticamente confermato le circostanze riferite da

Vi era stata una riunione con Tavaroli e , vi era la necessità di utilizzare le informazioni ricevute da Tavaroli e lo aveva interpellato sull'utilizzo dei documenti che Tavaroli aveva nella sua disponibilità o che avrebbe potuto acquisire o che avrebbe fatto pervenire.

Nella riunione non vi era stato alcun riferimento alla presenza di hacker russo come fonte di informazione o di altra origine illecita e Tavaroli non aveva posto alcun dubbio sull'utilizzabilità della documentazione, sicché non era stato nemmeno affrontato il problema della fruibilità delle informazioni.

E' stata contestata al teste la versione dei fatti indicata da Tavaroli e precisamente:

- l'oggetto della riunione non era un'informazione generica ma l'utilizzo di materiale proveniente da hackeraggio;
- era stata resa nota l'origine illecita delle informazioni;
- Tavaroli stesso aveva posto il problema di come utilizzarle per poi suggerire l'invio in forma anonima;
- occorreva comunque l'autorizzazione del Presidente prima di procedere.
- non aveva obiettato alcunchè in relazione a quella circostanza fondamentale.

ha sostenuto che Tavaroli aveva assicurato che la fonte era assolutamente sicura (il dipendente Kroll) e che il problema dell'hacker russo non era mia stato evocato.

In ogni caso il teste ha sostenuto che occorreva visionare il materiale: quando il plico era arrivato.

aveva verificato che si trattava di un centinaio di fogli in apparenza non particolarmente significativi e si era posto esclusivamente il problema della possibilità di agire in giudizio per il reato di calunnia.

Ebbene, nella versione prospettata emergono molteplici incongruenze che sfuggono a una ricostruzione che si basi su principi di logica.

Al contrario, il contesto delle relazioni personali tra Tronchetti Provera e Tavaroli come anche le consuetudini dell'ufficio o le usuali modalità di accesso alla presidenza inducono a ritenere che oggetto di quella riunione decisa all'improvviso con il Presidente riguardasse un argomento urgente, riservatissimo e indifferibile.

Si proceda dunque per gradi.

È un dato pacifico che Tronchetti Provera avesse un interesse estremamente elevato per la vicenda brasiliana e la risoluzione delle controversie con Dantas era diventata un obiettivo della sua politica aziendale: l'imputato aveva investito moltissimo nelle operazioni di ampliamento delle reti di telefonia - un miliardo di dollari (vd. verbale interrogatorio 24.11.2011 pag. 4) e aveva perso grandi opportunità a causa del comportamento non corretto della controparte.

Dopo avere delegato Buora nelle trattative, Tronchetti Provera aveva portato avanti personalmente gli incontri, aveva organizzato la riunione riservata a Lisbona con i rappresentanti di Fondo Previ, inasprendo ulteriormente i rapporti con Dantas.

L'imputato si era *irritato* (come ha riferito ) quando aveva saputo che Dantas aveva continuato a ingaggiare la società di investigazioni contro Telecom.

Tronchetti Provera aveva dato mandato al Tiger Team di elevare il sistema di sicurezza informatica per evitare ogni fuga di notizie; aveva anche contattato l'intermediario Najj Nahas, noncurante dei trascorsi giudiziari dell'uomo ma del quale gli era nota l'amicizia con Dantas, al solo fine di ottenere, con la sua intercessione, la ripresa delle trattative e aveva acconsentito al pagamento in contanti di una somma elevata per le sua attività (pur se la circostanza, emersa nel verbale di s.i.t. di Della Seta, è stata smentita dall'imputato).

In una situazione così compromessa ed esacerbata, era evidente che ogni argomento concernente le società brasiliane elevasse il livello di attenzione di Tronchetti Provera il cui obiettivo, non si dimentichi, era quello di realizzare la scalata di Brasil Telecom.

Solo prendendo avvio da questa premessa, si può comprendere la ragione per cui Tronchetti Provera avesse partecipato a una riunione, non programmata, con il di Telecom, con il e con il dirigente della Security senza un appuntamento filtrato dalla segretaria e questo quando gli era stata prospettata la possibilità di utilizzare alcune informazioni che avrebbero compromesso l'avversario e gli avrebbero forse consentito di ottenere quanto da tempo voluto: la conquista di Brasil Telecom.

D'altra parte, Longaretti Elisa ha spiegato che l'agenda del Presidente "*non era fitta, era fittissima*", che gli appuntamenti erano filtrati dalla segretaria, che non tutti avevano un accesso diretto e flessibile a Tronchetti Provera e che certamente Tavaroli, che non incontrava quasi mai Tronchetti Provera, non rientrava tra coloro che potevano direttamente rivolgersi a lui.

È quindi evidente che quella riunione indetta dai vertici, da Tavaroli e alla presenza del doveva avere ad oggetto qualche cosa di significativo.

Venendo quindi alle dichiarazioni poco sopra esposte, non convince la versione offerta dall'imputato e dai testi e , vale a dire che Tavaroli avrebbe solo genericamente indicato l'acquisizione o l'acquisibilità (poco importa) di "informazioni" circa l'attività illegale di Kroll ai danni di Telecom e che nessuno (il Presidente, il , il ) si era mostrato interessato a indagare la fonte, l'utilizzabilità, la genuinità di quelle informazioni delle quali si conosceva il contenuto illegale.

Acquisite e visionate quelle "informazioni" (per come riferito da ), nessuno si era posto il problema di come fossero pervenute nella disponibilità di Tavaroli, verificando che si trattava di notizie concernenti Telecom provenienti di Kroll, derivanti da attività a sua volta intrusiva.

Appare pertanto inverosimile che in una riunione apicale ove il tema in discussione era l'attività di spionaggio aziendale commesso ai danni di Telecom da società avversarie, nessuno avesse evidenziato quanto meno il dubbio dell'origine della documentazione che comprovava quella attività illecita, affrontando comunque la questione di come utilizzare il materiale.

E non convince la spiegazione offerta, vale a dire che Tavaroli era persona di fiducia e che, conseguentemente, nessuno aveva dubitato della liceità del materiale nella sua disponibilità.

Infatti, se così fosse stato, e se dunque tutti si fossero crogiolati nella certezza che la fonte era lecita, vi è da domandarsi la ragione per cui era stata richiesta la presenza di un \_\_\_\_\_ o la ragione per cui era stato necessario allertare immediatamente Tronchetti Provera e indire la riunione d'urgenza.

D'altra parte, se anche Tavaroli avesse fatto riferimento a un ex dipendente Kroll quale fonte diretta di informazioni, non si comprende il motivo per cui non erano stati nemmeno richiesti il nome e le credenziali dell'agente Kroll.

Infine, se il problema fosse stato esclusivamente circoscritto all'eventualità di proporre una denuncia per calunnia, sfugge per quale ragione nella riunione il gruppo avesse concordato di inviare per posta il materiale, imponendo al plico un percorso diverso dalle ordinarie consuetudini.

Ancora, non è stato illustrato dai testimoni e dall'imputato il motivo per cui Tavaroli, che aveva la disponibilità di quelle "evidenze", avesse necessità di riceverle nuovamente attraverso la segreteria e non potesse disporne direttamente, posto che Tronchetti Provera aveva già autorizzato il loro utilizzo.

Sul punto sono stati in precedenza riportati i verbali di Ghioni Fabio, Pompili Andrea, Melloni Alfredo e Rocco Lucia che hanno univocamente indicato che **il materiale era nella disponibilità del Tiger Team**.

Inoltre, non è dato comprendere il motivo per cui il Presidente avesse raccomandato alla segretaria di inviare alla sicurezza qualunque posta provenisse da società brasiliane estranee al gruppo Telecom e che di quella raccomandazione la signora Longarerti, che smistava ogni genere di posta, anche riservatissima, si fosse ricordata al punto da preannunciarne telefonicamente a Tavaroli l'invio senza nemmeno visionare il contenuto del supporto.

Da ultimo non convince l'atteggiamento di Tronchetti Provera, di \_\_\_\_\_ e del \_\_\_\_\_ (il cui ruolo era evidentemente quello di fornire un parere sulla vicenda, fosse anche solo sulla sussistenza di un reato di calunnia) i quali, una volta visionato il materiale, avevano omesso di verificare quale fonte avesse e di domandare banalmente se provenisse da intrusione in un altrui sistema informatico posto che, come aveva indicato lo stesso Tronchetti Provera, " (il materiale) era peggio di quanto si pensasse" e doveva essere utilizzato a vantaggio della società.

Tante e tali incongruità, non chiarite dai testimoni, hanno trovato invece una logica spiegazione nella testimonianza di Tavaroli che è stato sentito all'udienza del \_\_\_\_\_ all'udienza del 3 giugno 2013.

Le sue dichiarazioni si possono così riassumere:

- Tavaroli (direttore della Security di Telecom dal 2003 e prima in Pirelli) stava svolgendo un'attività di contro-intelligence industriale ed era venuto a conoscenza che Kroll aveva avviato un'attività informativa su Telecom Italia e sulla famiglia Tronchetti Provera che avrebbe danneggiato l'azienda:

- aveva saputo da Ghioni che vi era la possibilità di acquisire notizie sulle indagini svolte da Kroll su Telecom: tali notizie, come indicato da Ghioni, provenivano da un'attività di intrusione svolta da

un hacker russo (o comunque attraverso un sistema informativo russo) e i dati (in possesso dell'hacker russo) potevano essere trasferiti su un CD (in realtà il materiale illecito era già in possesso del Tiger Team come è emerso su contestazione in aiuto alla memoria del verbale di interrogatorio reso 13 dicembre 2010 con riferimento alla riunione di via Negri a Milano "Riferi (Ghioni) che avevano acquisito questo materiale tramite un hacker russo, che ci era stato offerto e che avevamo acquisito" -pag. trascr. 31 e segg. udienza 3.6.2013)

- l'acquisizione dei dati aveva un costo rilevante ed era necessario informare il management dell'azienda:

- Tavaroli aveva convocato una prima riunione, presenti ( ) del gruppo e (consulente ) ai quali aveva comunicato l'informazione relativa all'hacker russo.

- aveva sollecitato la necessità di informare Tronchetti Provera per due ragioni:

1) occorre affrontare un notevole impegno economico per acquistare i dati;

2) il management era molto attento all'attività svolta da Kroll;

- era stata organizzata una seconda riunione nella quale e Tavaroli avevano illustrato a Tronchetti Provera l'esistenza del CD contenente dati provenienti da hackeraggio;

- Tronchetti Provera aveva manifestato la volontà di acquisirli e sporgere denuncia per poterli utilizzare a tutela dell'azienda;

- era stato affrontato il problema della forma con cui ricevere i dati in modo da poterli utilizzare successivamente, considerato che provenivano da attività di hackeraggio.

- Tavaroli aveva proposto di fare pervenire il CD in forma anonima alla segreteria con ulteriori indicazioni su come gestire l'arrivo.

- Tronchetti Provera aveva informato la segreteria Longaretti, dicendole che sarebbe giunto un CD in forma anonima che avrebbe dovuto inviare a Tavaroli: il CD sarebbe stato recapitato in una busta proveniente dal Brasile.

La prospettazione dei fatti è apparsa logica, perché ha fornito una descrizione degli eventi coerente, cronologicamente corretta e riscontrata dagli altri testimoni (vd. i verbali di interrogatori prima richiamati).

Infatti Tavaroli ha spiegato che era stata compiuta un'attività di intrusione informatica nei confronti di Kroll (vi era stato un generico mandato di elevare i livelli di sicurezza del sistema informatico di Telecom, ma la squadra era andata evidentemente oltre l'attività istituzionale) ed era stato acquisito il materiale comprovante un'attività di spionaggio ai danni di Telecom.

A quel punto, considerata la tipologia del materiale e l'attività illecita che lo aveva originato, Tavaroli aveva ritenuto necessario informare Tronchetti Provera per avere l'avvallo all'utilizzo dello stesso materiale senza procurare danni all'azienda.

Era stata indetta una riunione con della società allo scopo di avere la necessaria consulenza

La difesa dell'imputato ha invece sottolineato la scarsa credibilità del teste: i trascorsi giudiziari, la condanna divenuta irrevocabile e l'interesse personale nella vicenda non potevano porre la sua testimonianza su un piano di piena neutralità.

Il Tribunale ritiene che la valutazione debba muovere da diversa prospettiva.

Innanzitutto il contenuto della testimonianza resa in udienza ripercorre ed è pressoché sovrapponibile a quanto dichiarato da Tavaroli nell'interrogatorio di garanzia avanti il Pubblico

Ministero in data 13.12.2010, acquisito su consenso delle parti.

Si riportano brevemente alcuni passaggi.

(pag.301) Tavaroli: "Noi abbiamo acquisito questo materiale informativo" PM: "Noi chi?" Tavaroli: "Io

(...) Sarebbe stata fatta questa attività, per cui ce lo saremmo spedito in forma anonima per darci la possibilità di utilizzarla in qualche forma. Cosa che peraltro avviene e viene avvisata la signora Longaretti che (le) sarebbe arrivata una busta con questo CD e che doveva contattarci quando la busta fosse arrivata"

PM: "Che cosa ha comunicato a e a ?" Tavaroli "Che avevamo questo materiale, che avevamo acquisito questo materiale tramite un hacker russo, che ci era stato offerto e che lo avevamo acquisto (...). Quindi viene informato Tronchetti di questo fatto. Tronchetti avvisa la segretaria che arriverà una busta con questo materiale e quando arriva la busta di darcela (...) io credo di avere detto (...) l'unica maniera è di riceverlo in forma anonima (...) lo dissi io ma nessuno obiettò, non è che o dissero ... essendo materiale ipoteticamente provento di reato noi non possiamo, assolutamente, distruggerlo, cosa hai fatto Tavaroli?(...) lo avevo rapporti settimanali con (...) avevo rapporti quotidiano sia con sia con sulla valutazione di *enne* vicende che erano all'attenzione della sicurezza (...) Sono un direttore di funzioni di un'azienda e mi rapporto per questioni legali direttamente con (...). Quindi da questo punto di vista quando nasce questa esigenza stante tutte le indagini in corso. (...) quando si ha questo risultato positivo che bisogna utilizzare in qualche modo mi pongo il problema di parlare con nel modo accettabile (...)Guarda abbiamo acquisito questo materiale un hacker russo ce l'ha offerto, ovviamente lo paghiamo (...) e nessuno obietta".

PM: "Lei dice ai due legali che il materiale era già acquisito?" Tavaroli "Certamente sì" PM "Materiale della Kroll?" Tavaroli "sì che riguardava Pirelli. Perché in quel momento il CD è solo il materiale della Kroll, che riguardava Pirelli (...) Tokyo 1 e Tokyo 2, esattamente è sull'indagine Tokyo che noi abbiamo su quel CD (...) Riguarda Pirelli inizialmente, riguarda Telecom, ma riguarda Tronchetti Provera, Afef, le ipotesi di corruzione. Tutto quel materiale lì. Si Tokyo, Perché quello io ricevo da Ghioni. Solo più tardi scopro che Ghioni per eccesso di zelo gli aveva scaricato tutto l'archivio (...) la soluzione fu "bene l'unico modo forse è quella di riceverlo attraverso anonimo, dicendo che abbiamo ricevuto questo materiale sotto forma di anonimo e quindi lo possiamo utilizzare". E così facemmo, spedendola alla segretaria di Tronchetti, spedendola con una busta contenente giornali brasiliani, cosa che però fu anticipata alla signora Longaretti (...). Le venne detto "Guardi che arriverà una busta così, la faccia avere subito a Tavaroli" (...)Tutti e tre siamo andati da Tronchetti (...). Li parlava e ha detto "Tavaroli ha acquisito questo materiale che ci riguarda, che riguarda indagini della Kroll su di noi" PM "E parla dell'hacker russo?" Tavaroli: "Sì si parla con Tronchetti e dice "anche la soluzione (...) Tronchetti chiama la Longaretti e dice "Arriverà una busta, quando arriva la dia a Tavaroli".

Pag. 312 PM: "Quindi il dottor Tronchetti, così come e erano a conoscenza di un materiale illecitamente acquisito, tant'è vero che poi tutti concordano su queste modalità di invio (...). Lei sa se vi è stata poi una successiva iniziativa da parte del che ha cercato di capire e di sentire Ghioni e gli altri?"

Tavaroli "(...)I primi mesi del 2006 incontro Ghioni che scende da (...) e mi racconta appunto che era andato da perché lui stava ricostruendo un po' la vicenda(...).Stava collaborando con nella ricostruzione di alcune vicende legate alla sua funzione". PM" tra cui quella Kroll?" Tavaroli "penso di sì (...) non ricordo esattamente il contenuto della conversazione."

Si deve innanzi tutto apprezzare la coincidenza della ricostruzione nelle due deposizioni e questo è il punto di partenza prima di procedere a ulteriori valutazioni.

ha sostenuto che Tavaroli non sarebbe testimone attendibile e le sue dichiarazioni accusatorie scaturirebbero da motivi di gelosia e rancore: l'allontanamento di Tavaroli in Romania, l'attribuzione a di funzioni poco prima esercitate dallo stesso responsabile della security, il licenziamento avvenuto nell'imminenza dell'arresto- pag. 278 verb. interr. Tavaroli 13.12.2010 - potrebbero costituire sufficienti ragioni per muovere accuse non fondate allo scopo di vedere compromessa la posizione del

Ora, se è vero che la personalità di Tavaroli non offre una garanzia di inapprensibilità, neutralità e obbiettività e la sua condanna come anche le pendenze giudiziarie non sono indifferenti nel giudizio

15

di attendibilità che il Tribunale è chiamato a compiere, occorre tuttavia rendere giustizia alla ricostruzione logica della vicenda che è scaturita dal suo racconto e che, sempre sotto un profilo strettamente logico, ha avuto riscontro nella testimonianza di Longaretti Elena.

In relazione alle dichiarazioni di Longaretti è opportuno ricordare che la stessa era stata convocata appositamente da Tronchetti durante la riunione e preavvisata che " *qualora fosse arrivato qualche cosa che avesse attinenza con il Brasile*" avrebbe dovuto inoltrarla a Tavaroli. " *Precisò il Presidente che doveva essere inoltrato a Tavaroli ciò che potesse riguardare il Brasile ma che non provenisse da articolazioni interne all'ufficio*". Il Presidente, ricordava la teste, " *si esprime in forma ipotetica*".

E' da sottolineare non solo la " *forma ipotetica*" con cui si era espresso il Presidente, a cui Longaretti ha fatto riferimento, ma anche l'indicazione estremamente vaga e generica di ciò che avrebbe potuto arrivare dal Brasile: " *qualche cosa*".

Sul punto Tavaroli ha spiegato che, secondo gli accordi, il pacco contenente il CD avrebbe dovuto pervenire in forma anonima e che questo era stato spiegato alla segretaria.

Quando era arrivato il plico contenente giornali brasiliani e un CD, dunque qualche cosa di apparentemente poco significativo (che la teste era stata in procinto di cestinare, come dalla stessa dichiarato), non certamente degno di una valutazione immediata da parte della Security (perché non visionare il CD prima di decidere se inviarlo?). Longaretti si era improvvisamente ricordata quanto le era stato raccomandato dal Presidente tempo prima (quindici giorni o un mese) e lo aveva inviato, previa telefonata, a Tavaroli.

Solo la precisa indicazione ricevuta e forse anche l'imperatività della richiesta del Presidente circa l'arrivo di un pacco con quel contenuto, apparentemente "poco interessante" ma in realtà di decisiva importanza, pervenuto senza alcuna formalità, spiega in chiave logica il ricordo della raccomandazione a lei fatta da Tronchetti Provera, la telefonata a Tavaroli e l'immediato inoltrare alla Security senza alcuna esitazione.

In questo modo si può dunque chiudere il cerchio su quanto emerso durante la riunione e sulla preconstituita conoscenza da parte di Tronchetti Provera del contenuto del CD.

Un indiretto riscontro alle affermazioni di Tavaroli in merito al contenuto della riunione di via Negri giunge anche dalle dichiarazioni di Ghioni Fabio in sede di interrogatorio di garanzia del 19.2.2007. L'argomento è circoscritto.

Mucciarelli aveva convocato Ghioni Fabio, componente del Tiger Team, in epoca successiva per capire chi fosse stato a conoscenza dell'attività svolta in Brasile dalla squadra investigativa di Telecom..

Verb. Interr. Ghioni Fabio 19.2.2007

"nell'aprile marzo 2006 venni convocato dal \_\_\_\_\_ e alla presenza dell'Avv. Lanfranconi mi chiese se avessi potuto dirgli chi fosse a conoscenza di quanto veramente accaduto in Brasile. La mia risposta fu che io, lo stesso \_\_\_\_\_, Tavaroli, Bove, Bastin Iannone e tutti gli altri con cui lo stesso \_\_\_\_\_ aveva parlato, compreso il top management erano a conoscenza di quanto fosse veramente accaduto in Brasile. Solo il coinvolgimento dei miei collaboratori era sconosciuto al management in quanto io non avevo fatto i nomi. La domanda era finalizzata a preconstituire la versione ufficiale di Telecom Italia in sede di denuncia contro la Kroll, secondo quanto mi disse \_\_\_\_\_"



Ebbene, emerge ancora una volta che nella riunione di via Negri il gruppo aveva discusso di quanto fosse avvenuto in Brasile e per questo \_\_\_\_\_ aveva convocato a distanza di tempo Ghioni Fabio, che di quell'attività era stato l'artefice e il coordinatore, cercando di capire chi fosse stato coinvolto nell'attività di intrusione informatica per predisporre una linea difensiva.

16

In conclusione, in udienza, Tavaroli si è limitato a indicare i fatti che erano a sua conoscenza, a ricostruire – come già si diceva-- l'incontro di via Negri, fornendo una chiara spiegazione alla circostanza che *nessuno si sarebbe attivato per generiche informazioni provenienti da fonti non accreditate, riguardanti Tronchetti Provera.*

Se non si può dunque escludere che Tavaroli intimamente nutra o abbia nutrito rancori personali nei confronti del management, gli stessi non incidono sulla descrizione dei dati di fatto che risultano veritieri.

Un unico aspetto della testimonianza, sottolineato dal difensore, merita di essere separatamente esaminato.

La difesa ha sostenuto che il riferimento di Tavaroli a un hacker russo, circostanza poi smentita dallo stesso teste, avrebbe rappresentato un passaggio critico della sua testimonianza e ne avrebbe intaccato la linearità e credibilità.

Si esamini dunque il punto.

In udienza (pag. 21 trascr. ud. 3.6.2013) Tavaroli ha dichiarato che "Ghioni, in una data che adesso non so oggettivamente ricostruire, mi informa della possibilità di acquisire delle informazioni su queste indagini da parte di un hacker russo o comunque di un sistema informativo russo"

(...) e ancora "diciamo che l'informazione che Ghioni mi dà è che i dati erano già in possesso di chi ce li offriva, dell'hacker, del sedicente hacker russo..." (pag. 22 trascr. Ud. 3.6.2013).

In quella riunione "chiari il fatto che era il dottor Ghioni che aveva offerto questa collaborazione, che era grazie ai suoi contatti nel mondo underground, cioè nel mondo dei professionisti dell'informatica, aveva offerto questa cosa"(...)

"Quindi trasmisi questa informazione al \_\_\_\_\_ e al \_\_\_\_\_  
PM: "Lo dice che vengono da un hacker?" Tavaroli "Certo" PM: "Volevo sapere se lui aveva detto \_\_\_\_\_ e al \_\_\_\_\_ che i dati provenivano da un hacker, che provenivano da un'azione di hackeraggio"

Tavaroli: "si nella riunione questo è un evento che fu discusso ovviamente (...). C'era la possibilità di avere i dati provenienti da un hackeraggio fatto da un russo".

Il Pubblico Ministero ha contestato a Tavaroli la versione con riferimento all'hacker russo, dando lettura del verbale di interrogatorio di Ghioni reso in data 14 novembre 2007 "Tavaroli era ben consapevole del coinvolgimento di Preatoni e della PIT nell'attacco informatico a Kroll e quando parlava di hacker russi nei suoi interrogatori vuole fare riferimento a personale della Domina, una società che ha sede in Estonia, nel convincimento che chi lavorasse per la Domina e Preatoni venisse dalla Russia".

Tavaroli nel verbale di interrogatorio del 13.12.2010 aveva così dichiarato "A un certo momento Ghioni mi dice "c'è un hacker russo che ha..." va bene un hacker russo, anche quello la solita ipocrisia, **c'è un hacker russo** (...) **io faccio finta di credergli**. (...) a un certo punto la storia riferita anche a \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (...) è sempre stata quella di dire "tramite un hacker russo ci è stata data contezza di questi elementi della Kroll" (...) PM "Scusi esattamente che cosa ha detto Abbiamo acquisito tramite un hacker russo?" Tavaroli "Sì la storia era sempre quella" (...) Siamo andati da Tronchetti(...) PM "E \_\_\_\_\_ parla di un hacker russo?" Tavaroli "Sì, parla con Tronchetti e dice anche la soluzione(...)."

Tavaroli sul punto ha risposto di avere capito solo successivamente che l'operazione era stata fatta dal personale del Tiger Team.

Certamente, le affermazioni di Tavaroli in merito alla presenza di un hacker russo non si mostrano del tutto lineari: in certi passaggi Tavaroli aveva creduto a tale ricostruzione, ma in altri ha smentito e ha sostenuto che Ghioni non diceva il vero.

A questo si deve aggiungere che non è stato chiarito a fondo se l'attività svolta dal Tiger Team fosse

17

stata promossa da Tavaroli che aveva promesso un premio (il viaggio in Polinesia) ovvero sollecitata dal medesimo dopo la prima intrusione casuale, attraverso la predisposizione del programma Caine, posto che Ghioni aveva riferito che l'intera squadra Tiger Team ne era a conoscenza.

E, anche a voler credere che la prima intrusione sia stata occasionale, non è possibile determinare il momento in cui da occasionale si era trasformata in preordinata e sistematica.

Per tale ragione è effettivamente poco credibile l'indicazione della presenza di un hacker russo quale soggetto autore dell'intrusione.

Infatti tutti gli imputati di reato connesso nei rispettivi interrogatori avevano univocamente dichiarato che l'intera squadra aveva predisposto l'attacco e che il personale Domina (effettivamente proveniente dall'Estonia ma non identificabile come hacker russo) aveva messo a disposizione le risorse tecnologiche, ma Melloni, che era particolarmente esperto in sistemi informatici, non aveva avuto necessità di ulteriori supporti.

Non sono dunque noti i motivi di questa ricostruzione, che lo stesso Tavaroli pone in dubbio e si possono solo formulare congetture.

Forse, indicando in un hacker russo l'autore dell'intrusione, Tavaroli avrebbe avuto più forza contrattuale, avrebbe potuto trarre un utile maggiore, avrebbe potuto offrire in vendita un servizio che (per quanto illecito) derivava dalla attività *istituzionale* della squadra di investigatori e che diversamente non avrebbe potuto essere preteso nei confronti dell'azienda per il consistente prezzo richiesto (non si dimentichi che il valore del CD era stato quantificato in 250 mila euro).

Tante possono essere le ipotesi e tutte astrattamente possibili, ma è opportuno ribadire che altro è il punto.

La circostanza che l'attività intrusiva fosse stata compiuta da hacker russi ovvero fosse stata commessa da personale di Tiger Team, è ininfluenza per la finalità che qui ci occupa.

Infatti gli elementi sui quali occorre porre l'attenzione sono i seguenti:

- 1) il CD conteneva informazioni provenienti da hackeraggio;
- 2) Tavaroli e tutti i componenti del Tiger Team erano consapevoli di questo, con la conseguenza che la fantasiosa ricostruzione di una fonte russa dell'attività intrusiva non appare influente sul dato oggettivo e conclusivo: l'illiceità della condotta attraverso la quale era stata attuata l'acquisizione dei dati e la trasposizione su supporto informatico.

Tornando dunque al teste Tavaroli, il Tribunale ritiene che la ricostruzione logica e cronologica dei fatti non sia in discussione e che sia errato porla in dubbio sulla base della sola circostanza di avere smentito la presenza di un hacker russo, la cui esistenza era stata in precedenza prospettata.

Per le ragioni sopra esposte non è possibile assegnare a tale aspetto il carattere dirimente in base al quale stabilire se l'accusa nei confronti di Tronchetti Provera abbia o meno fondamento.

In realtà, l'accusa trova fondamento non solo nella narrazione di Tavaroli, ma soprattutto nei complessivi riscontri forniti da tutti i testimoni (prima tra tutti Longaretti Elena) e dagli imputati di reato connesso che hanno consentito di raggiungere la prova di quanto effettivamente era accaduto nella riunione di via Negri.

È opportuno ora affrontare l'ulteriore argomentazione difensiva relativa alla configurabilità del reato di ricettazione di dati informatici.

Si deve prendere avvio dalle dichiarazioni di Ghioni Fabio.

Ghioni ha spiegato, nei diversi verbali, di aver scaricato i dati estrapolandoli dal computer e dagli



account di posta elettronica di Erghinzoy e di avere sistematicamente e automaticamente, da un certo momento in avanti, trasferito quei dati in altro sistema, condotta questa contemplata dall'art. 615 ter c.p.

Il materiale sottratto aveva le dimensioni indicate nella consulenza tecnica (50 megabyte racchiuso in 5 DVD compressi)

Questa circostanza impone una riflessione: l'attività illecita non si era limitata all'intrusione e alla lettura del contenuto del computer, ma vi era stato l'ulteriore trasferimento dei dati su un supporto informatico.

Se l'intrusione fosse stata fine a se stessa e se, in altre parole, non vi fosse stato l'ulteriore trasferimento dei dati, l'attività illecita si sarebbe limitata a una raccolta di informazioni e si sarebbe realizzata nell'accesso a un sistema contro la volontà del titolare e nella lettura dei dati, condotte sanzionate dal codice penale negli artt. 615 ter c.p. e seguenti.

Una modalità della condotta circoscritta a questi comportamenti, non avrebbe portato all'odierno procedimento perchè le notizie o i dati così conosciuti non necessariamente sarebbero stati prodromici a ulteriore attività illecita.

Infatti l'informazione, acquisita alla memoria, entra nel patrimonio cognitivo della persona che la riceve e che ne diventa detentore.

Chi riceve l'informazione può dunque custodirla, comunicarla a pochi o diffonderla a molti, può dimenticare quanto ha appreso o tralasciare alcuni dettagli, può plasmare i ricordi e ognuna di queste facoltà trae sempre origine da un'elaborazione del pensiero.

L'informazione ha, in tali termini, un connotato immateriale perché non è tangibile e non risponde ai canoni di fisicità: non muta il connotato immateriale nemmeno se, per cristallizzare il ricordo, viene scritta su un foglio: anche in questo caso si tratta di un'attività (materiale) finalizzata a conservare integro il patrimonio cognitivo della persona che ha ricevuto l'informazione.

Utilizzando un parallelismo, si potrebbe ritenere che la "memoria" di un computer (nella quale sono inseriti i dati) possa essere equiparata a quella di un individuo e che tutto quello che transita in quegli spazi (informatico per l'uno e cerebrale per l'altro) sia rappresentato da oggetti immateriali.

Così non è.

La memoria di un individuo fluttua nel tempo: gli oggetti della memoria si modificano, vengono dimenticati, a volte persi sono poi rievocati o definitivamente allontanati; a volte il ricordo di eventi è involontariamente abbandonato con meccanismi che appartengono all'inconscio e così via, mentre la memoria di un sistema informatico, i dati, le elaborazioni, i documenti ecc. rimangono impressi nel sistema e solo un impulso può cancellarli, mutarli, copiarli o consentirne la lettura, modificando lo spazio nel quale sono inseriti. Anche i dati o i documenti non utilizzati o non letti rimangono codificati (non vengono né "dimenticati" né cancellati) e in qualunque momento possono essere recuperati, utilizzati, riprodotti, rielaborati e quindi mai perduti (a meno che non vengano danneggiati o distrutti per volontà dell'individuo o patologie del sistema).

Per concludere i dati, i documenti, i file di un sistema non possono essere considerati alla stregua di informazioni o di elaborazioni di pensiero, ma hanno una specifica oggettività.

Tornando ora al tema del processo, si ricorda che non vi era stata solo una comunicazione di informazioni o meglio, la comunicazione era avvenuta alla riunione con Tronchetti Provera, quando Tavaroli, e avevano riferito all'imputato che erano state raccolte informazioni.

Se Tavaroli si fosse limitato a questa comunicazione verbale e ad esporre quale era stata l'informazione acquisita con l'intrusione, e ferma restando l'illiceità della sua condotta, nulla

sarebbe stato contestato a Tronchetti Provera poiché l'imputato si sarebbe limitato ad apprendere un'informazione (orale): d'altra parte solo in questo modo si spiega l'insistenza con cui e (oltre l'imputato) hanno sottolineato più volte in udienza di avere appreso solo **informazioni**, in quanto quelle informazioni non potevano essere da sole oggetto di successiva ricettazione.

Tuttavia, come si diceva, vi era stata un'attività ulteriore: Ghioni e il suo team avevano scaricato i dati dal computer e li avevano versati su un CD, consegnandolo a Tronchetti Provera tramite Tavaroli e questo ulteriore frammento di condotta assume autonoma rilevanza penale, perchè rientra nell'ipotesi di cui all'art. 648 c.p.

Si deve infatti ritenere che i dati copiati (illecitamente o meno) su un CD o inviati da un sistema informatico ad altro sistema informatico occupano lo spazio originario e contemporaneamente occupano uno nuovo spazio, acquisendo semplicemente dimensione sul supporto nel quale sono stati trasferiti.

La stessa attività consistita nello scaricare i dati su una chiavetta o in un CD consente di cristallizzare quei dati e quelle informazioni, che non presentano la fluidità della memoria e del pensiero dell'individuo, e una volta impressi nel supporto sono destinati a non modificarsi fino a quando non siano cancellati da un impulso manuale (ad esempio la distruzione del CD).

Si ricorda, tra l'altro, che Tronchetti Provera e i legali avevano espressamente richiesto un'**evidenza** delle informazioni, una prova che consentisse di poterle usare e l'unica possibilità, per rendere oggettiva e utilizzabile l'attività illecita da altri commessa ai danni di Telecom, consisteva nel trasferire i dati su un CD.

Nello specifico caso, quel supporto informatico ha consentito esclusivamente di fornire valenza probatoria ovvero **evidenza** alle informazioni e di farle circolare in conformità agli intendimenti del gruppo.

Tornando all'aspetto prima sottolineato (la difficoltà di inquadrare i dati e i documenti informatici in categorie generali: cose-beni-beni immateriali-beni materiali), si ricorda che la normativa sanziona le condotte di danneggiamento, distruzione, cancellazione di dati evocando dunque un concetto di fisicità che sfugge al canone di materialità e tangibilità, ma consente tuttavia analoga tutela, prevedendo il diritto di accesso (in termini di impulsi, byte, codici e quant'altro) e contemporaneamente garantendo la preclusione all'accesso a chi non gode quel diritto.

Anche la tutela del domicilio informatico rimanda a un concetto di domicilio fisico, come ha stabilito la Corte Suprema sez. V con sentenza n. 42021 del 26.10.2012.

“Con la previsione dell'articolo 615 ter del codice penale, introdotto a seguito della legge 23 dicembre 1993, n. 547 – indica la Suprema Corte - il legislatore ha assicurato la protezione del "domicilio informatico" quale spazio ideale (ma anche fisico in cui sono contenuti i dati informatici) di pertinenza della persona, ad esso estendendo la tutela della riservatezza della sfera individuale, quale bene anche costituzionalmente protetto. Tuttavia la norma in esame non si limita a tutelare solamente i contenuti personalissimi dei dati raccolti nei sistemi informatici protetti, ma offre una tutela più ampia che si concreta nello "jus excludendi alios (diritto di escludere tutti gli altri, ndr)", quale che sia il contenuto dei dati racchiusi in esso, purché attinente alla sfera di pensiero o all'attività, lavorativa o non, dell'utente: con la conseguenza che la tutela della legge si estende anche agli aspetti economico-patrimoniali dei dati, sia che titolare dello "jus excludendi" sia persona fisica, persona giuridica, privata o pubblica, o altro ente”.

Posta la questione in questi termini, appare superata anche l'eccezione difensiva prima illustrata.

Resta da rispondere alle argomentazioni del Difensore che ha rilevato come la giurisprudenza della Suprema Corte abbia escluso l'ipotesi di furto di dati per difetto di un requisito essenziale: lo spossessamento del bene dalla sfera del proprietario.

A fronte di questa osservazione si sottolinea che nel caso che qui ci occupa, il reato presupposto non è il furto di dati, bensì l'intrusione in un sistema informatico dalla cui condotta era derivato un utile illecito, sicché si deve modificare la prospettiva di valutazione e non ragionare in termini di "spossessamento" di dati bensì di accesso in un sistema informatico e dunque in un domicilio del quale è vietata l'intrusione come è stato definito dalla Suprema Corte nella sentenza 42021/12 prima citata e dalla sentenza della Cassazione Sezione V n. 12732 del 07/11/2000 "Nel delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, la violazione dei dispositivi di protezione non assume rilevanza per sé, ma solo come eventuale manifestazione di una volontà contraria a quella di chi dispone legittimamente del sistema; l'art. 615 ter cod.pen., infatti, punisce, al comma 1, non solo chi abusivamente si introduce in tali sistemi, ma anche chi vi si trattiene contro la volontà -esplicita o tacita- di colui che ha il diritto di escluderlo".

Anche una pronuncia più datata in tema di ricettazione ha comunque interpretato in chiave estensiva il concetto di "cosa" inserendo nell'oggetto del delitto di cui all'art. 648 c.p. anche il possesso di password per l'accesso a determinati sistemi informatici e precisando che il profitto è ravvisabile nell'indebito accesso alla rete informatica "Deve considerarsi cosa nell'accezione di cui all'art. 648 c.p. anche la parola chiave per l'accesso al servizio videotel; pertanto l'indebito possesso di password di terzi integra l'ipotesi delittuosa della ricettazione in cui l'elemento del profitto è costituito dall'utilizzo(...)" (Pret. Firenze 26.9.1994).

Infine il Pm ha ricordato la giurisprudenza in tema di concorso formale tra il delitto di ricettazione del film abusivamente scaricato e la violazione del diritto d'autore, osservando che il film scaricato nel file diventa l'oggetto illecito di uno scambio commerciale in caso di vendita come anche la fotografia scattata (senza il consenso della persona) con una macchina digitale e venduta (sul supporto) diventa oggetto illecito di contrattazione non diversamente, si può aggiungere, dalla registrazione illecita di una conversazione che, trasfusa in un supporto, viene venduta per un servizio.

Le Sezioni Unite con sentenza n. 47164 del 20-12-2005, dirimendo un contrasto giurisprudenziale sul rapporto tra il delitto di ricettazione di CD abusivamente prodotti e la normativa in tema di tutela di diritto d'autore hanno affermato il principio per cui tra la condotta di cui all'art. 648 c.p. e la condotta di detenzione e immissione in commercio previste dall'art. 171 ter della legge 22 aprile 1941, n.633 vi è un concorso formale di norme e non rapporto di specialità, trattandosi di fattispecie diverse dal punto di vista strutturale.

Alle stesse conclusioni è giunta la recente pronuncia della Sezione seconda della Cassazione n. 5228 del 07/11/2012 "Integra il reato di ricettazione la ricezione di "compact-disc" (CD) musicali tutelati dal diritto d'autore ed abusivamente riprodotti, in quanto anche dopo la sentenza della Corte di Giustizia U.E., 8 novembre 2007, in causa C-20/05, che pure ha determinato l'irrelevanza penale della violazione dell'obbligo di apposizione del contrassegno S.I.A.E., non è stata esclusa la tutela del diritto di autore in quanto tale, né sono state liceizzate attività comportanti l'abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dell'ingegno".

Nel caso in oggetto, sul supporto è stato versato un flusso di dati (report di riunioni, fotografie, indagini sulla vita privata, notizie su strategie aziendali, ecc.) e queste informazioni, raccolte nella memoria del computer e poi trasferite nel CD hanno formato oggetto di illecito acquisto da parte dell'imputato che deve dunque essere ritenuto responsabile del reato contestato.

21

Passando ora ad esaminare il regime sanzionatorio, la pena che si reputa equo applicare appare essere quella di anni due e mesi tre di reclusione ed euro 450.00 di multa.

La sua condotta è grave tanto quanto l'attività che ne aveva dato origine e che ha consentito l'utilizzo dei dati, file e documenti carpiti illecitamente

All'imputato vanno riconosciute le circostanze attenuanti generiche al solo fine di adeguare la sanzione al caso concreto e la pena va ridotta ad anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 300.00 di multa.

L'imputato è incensurato e ha diritto al beneficio della sospensione condizionale della pena.

Va ordinata la confisca e distruzione del supporto informatico in sequestro.

La condotta illecita di Tronchetti Provera ha cagionato un danno alle parti civili costituite.

Telecom Italia Spa ha patito un danno all'immagine. Appare superfluo sottolineare che la condotta illecita dell'amministratore delegato, venuta alla luce attraverso il processo, ha evidenziato i meccanismi illeciti con quali egli aveva ottenuto o cercato di ottenere l'espansione dell'azienda, utilizzando risorse che avrebbero dovuto essere destinate a scopi diversi.

Il danno, che il Tribunale ritiene provato, ammonta a euro 900.000,00 (novecentomila) del quale dispone la provvisoria esecutività. Gli ulteriori danni saranno determinati dal Giudice civile.

L'amministratore delegato di Brasil Telecom, Carla Cico, che a seguito dell'inoltro del CD alla Polizia brasiliana aveva subito un processo durato oltre sette anni dal quale è stata assolta nel febbraio 2012, ha visto compromessa la credibilità professionale e la reputazione negli anni apicali della sua carriera. Si tratta di un danno immediato e diretto, cagionato dalla condotta dell'imputato, che deve essere compensato.

A suo favore deve dunque essere riconosciuto un adeguato risarcimento dei danni che andrà commisurato alla perdita di opportunità lavorative conseguente alle vicissitudini giudiziarie nonché a tutti gli ulteriori profili da valutarsi in sede civile.

Il danno che si ritiene provato è pari a euro 400.000,00 del quale deve essere disposta la provvisoria esecuzione.

Banco Opportunity S/A e Daniel Dantas hanno patito un danno all'immagine ma in assenza di specifica richiesta, ogni valutazione relativamente al *quantum* è deve demandare al Giudice civile.

L'imputato deve inoltre essere condannato al pagamento delle spese di costituzione e difesa delle parti civili che sono così stabilite:

per il difensore Avvocato Luca Santamaria in euro 8.000,00 oltre IVA e CPA

per il difensore avvocato Roberta Guaineri euro 8.000,00 oltre IVA e CPA

per il difensore avvocato Lucio Lucia euro 8.000,00 oltre IVA e CPA.

Come richiesto dal Pubblico Ministero, deve essere disposta la trasmissione degli atti alla Procura affinché valuti eventuali reati a carico di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 544 3° c.p.p. il termine per il deposito della motivazione viene fissato in giorni 90.



PQM

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

TRONCHETTI PROVERA Marco colpevole del reato ascritto e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo

CONDANNA

alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 2.000.00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali.

Letto l'art. 163 c.p.

CONCEDE

all'imputato la sospensione condizionale della pena.

Letto l'art. 538 c.p.p.

CONDANNA

TRONCHETTI PROVERA Marco al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili TELECOM ITALIA SPA, CARLA CICO, DANIEL DANTAS e BANCO OPPORTUNITY, danni che verranno liquidati in sede civile.

Letto l'art. 539 c.p.p.

CONDANNA

l'imputato al pagamento di una somma a titolo di provvisionale a favore di TELECOM ITALIA SPA nella misura di 900.000.00 (novecentomila) euro a favore di CARLA CICO nella misura di 400.000.00 (quattrocentomila) euro

Letto l'art. 541 c.p.p.

CONDANNA

TRONCHETTI PROVERA Marco al pagamento delle spese di costituzione e difesa delle Parti Civili sopra indicate che si liquidano in euro 8.000.00 per ciascuna parte costituita.

Letto l'art. 240 c.p.

ORDINA

la confisca e distruzione del supporto informatico in sequestro.

DISPONE

la trasmissione degli atti all'Ufficio della Procura-Sede nei confronti di  
e come da richiesta formulata dal Pubblico Ministero all'udienza del 19  
giugno 2013.

Letto l'art. 544 3° c.p.p.

FISSA

in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Milano 17 luglio 2013

SEZIONE 7<sup>a</sup> PENALE

Depositato in Cancelleria

oggi 22.7.2013

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE



il Giudice

23